



Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

Settore6 Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Manutenzione strade
Viale Amendola, 9 – 19122 La Spezia
Tel. 0187 742578 - Fax 0187 742512
www.provincia.sp.it
e mail provsp.raveccai@provincia.sp.it

Visti l' Art. 5 c. 3 e l'Art. 6 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e succ. modd- ed ii.;
Visto l' Art. 62 del D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e succ. modd- ed ii.;
Visto l' Art. 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del N.C.d.S.";
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e succ. modd. ed ii;

ORDINA

lungo la Strada Provinciale n.10 "Della Val di Vara", in corrispondenza del ponte sul torrente Usurana, in loc. Martinello, nel Comune di Calice al Cornoviglio e in corrispondenza del ponte sul Vara, pressi loc. Piana Battolla, nel Comune di Follo:

- A. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, ex art.117 c.1 lettera i)del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del vigente Codice della Strada. L'apposizione della relativa segnaletica agli estremi del ponte e nelle principali intersezioni da individuare al fine di preavvisare correttamente l'utenza,**
- B. l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico ex art. 42 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del vigente Codice della Strada. L'apposizione dell'impianto semaforo e della relativa segnaletica agli estremi, lungo i ponti e precedentemente ad essi,**
- C. divieto di accesso pedonale ai marciapiedi. L'apposizione della relativa segnaletica agli estremi del ponte.**

La presente ordinanza assume efficacia, anche in tempi differiti tra i punti a), b) e c) di cui sopra, al momento dell'installazione della segnaletica ed impianti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste nella presente ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento degli una somma stabilita ex art. 6 comma 14 del Nuovo Codice della Strada - D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n°285.

I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.